

Prot. N. 9998/U Trapani 21/10/2021

- Ai Genitori dell'Istituto
- Al personale docente e ATA
- Alla Commissione elettorale dell'Istituto
- Agli Atti
- Albo Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991

VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998

VISTA la Nota Miur n. 24032 del 6.10.2021

VISTA la circolare 18 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale Regione Sicilia del 14.10.2021 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021 ;

CONSTATATO che il numero complessivo di studenti iscritti a questa Istituzione Scolastica è superiore a 500 e che pertanto si deve provvedere alle elezioni di n. 8 rappresentanti del personale Docente, n. 2 rappresentanti del personale ATA, n. 4 rappresentanti dei Genitori, n.4 rappresentanti degli studenti;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

CONFERMA L'INDIZIONE delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

DECRETA

Le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 si

svolgeranno domenica 28 novembre 2021 (ore 8.00 – 12.00) e lunedì 29 novembre 2021 (ore 8.00 – 13.30).

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica

Di seguito vengono indicati adempimenti, scadenze e modalità del voto.

1. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

2. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

3. La commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.

4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 14.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.

12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.

14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.

15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione

degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati

PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste per le rispettive componenti. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti e precisamente fino a 16 per i docenti, fino a 8 per i genitori e fino a 4 per il personale ATA. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa.

Le liste devono essere presentate da almeno 20 genitori per la componente genitori e da almeno un decimo del numero dei docenti e del personale ATA per la componente docenti e ATA.

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto (piazza XXI Aprile) dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente le elezioni (08/11/2021) alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente le elezioni (13/11/2021).

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita invece la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si precisa che :

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e ata spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli oo.cc. in tutti gli istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno le veci.

- Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.
- Gli elettori predetti, che risultano eletti in rappresentanza di più componenti devono optare per una sola rappresentanza.
- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun candidato può presentare alcuna lista.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità on line .

Le istruzioni per le votazioni saranno comunicate con apposita circolare esplicativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Aurelia Bonura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.